

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e carattere del servizio.

1. L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio comunale ed ammessi a frequentare le attività scolastiche;
- 2) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione);
- 3) eventuali servizi di trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per partecipazione a colonie marine.

2. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato.

3. Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 recante: "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; in caso di sciopero, pertanto, l'appaltatore dovrà essere rispettare la suddetta normativa.

Art. 2 – Durata dell'appalto.

1. La durata dell'appalto è di mesi 19 (diciannove) a decorrere dalla data di affidamento del Servizio, periodo 1.1.2018 – 31.7.2019. A tale data il contratto scadrà di diritto senza possibilità di rinnovo tacito.

2. L'appaltatore dovrà garantire l'inizio del servizio dalla data indicata dall'Amministrazione comunale; in caso contrario l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio.

3. I giorni complessivi di servizio sono 202 (duecentodue) per anno scolastico; il servizio scuola comunica all'appaltatore i calendari scolastici e, di volta in volta, le eventuali sospensioni non programmate oppure le variazioni nell'orario di entrata o di uscita per le quali l'appaltatore non potrà esigere alcun compenso.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

1. L'importo a base d'asta viene determinato in € 270.000,00 oltre I.V.A., riferito all'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 2.comprendivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €1.647,00 IVA inclusa.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

1. L'appaltatore organizza il servizio di trasporto scolastico utilizzando un numero di automezzi sufficiente a garantirne il regolare svolgimento e secondo le indicazioni specificate nel successivo art. 11.

2. Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio del calendario scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

3. Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico sono prelevati dagli eventuali centri di raccolta o, in mancanza, dalle fermate individualizzate e condotti ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.

4. Qualora eccezionali esigenze scolastiche lo richiedano (trasferimento momentaneo plesso, spostamento di una sezione; ristrutturazione sede scolastica; interventi di straordinaria manutenzione immobile; calamità naturali che hanno determinato un temporaneo inutilizzo della

struttura, etc.) è assicurato il trasporto degli alunni dal centro storico alle scuole rurali o viceversa. La salita e la discesa degli alunni sono regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione comunale declina sin da ora ogni responsabilità.

5. L'appaltatore per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e deve garantire la disponibilità di almeno un automezzo come riserva.

Art. 5 – Piano di lavoro.

1. L'appaltatore presenta al servizio scuola, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, un piano di lavoro dettagliato (da redigere sulla base dell'Allegato C) tenendo conto:

- dei dati indicati nell'allegato A relativi ai plessi scolastici da raggiungere e al numero degli alunni trasportati e presumibilmente da trasportare;
- degli itinerari di massima descritti nell'allegato B;
- dei dati acquisibili solamente con la riapertura delle scuole, quali il numero effettivo degli utenti del servizio, i loro nominativi ed indirizzi e la articolazione dello svolgimento dell'attività scolastica (ad esempio l'indicazione dei giorni di rientro pomeridiano).

2. Il piano di lavoro rispetta i seguenti standard qualitativi minimi:

- la durata massima di permanenza per ciascun giro degli alunni sugli scuolabus è di 60 minuti per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e di 45 minuti per gli alunni della scuola dell'infanzia;
- i Km di percorrenza per le sei linee come descritte nell'allegato B sono circa 396 giornalieri.

3. Per ogni linea istituita dall'appaltatore, il piano di lavoro descrive il percorso seguito, indica i Km effettuati, le fermate individualizzate o gli eventuali centri di raccolta, i nominativi o un altro codice di identificazione degli alunni prelevati, l'orario del prelievo, l'orario di scarico presso il plesso scolastico; l'allegato C offre uno schema che può essere utilizzato dall'appaltatore per impostare il piano di lavoro.

Art. 6 – Itinerari del trasporto scolastico. Variazioni.

1. L'appaltatore procede alla revisione del piano di lavoro vigente se durante l'anno scolastico si verificano gli eventi eccezionali, che in via esemplificativa, di seguito si riportano:

- diversa ubicazione dei plessi scolastici nel raggio di almeno 10 chilometri dal vecchio plesso scolastico;
- aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
- istituzione dei punti di prelievo – destinazione sul territorio;
- variazione sostanziale, almeno nel termine di venti unità, del numero degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus da prelevare presso le rispettive abitazioni in mancanza dell'istituzione, anche parziale, dei punti di prelievo – destinazione sul territorio;
- cambiamenti relativi all'ordinamento scolastico quali il numero dei rientri pomeridiani oppure il cambiamento degli orari scolastici.

2. Qualora dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche, che comportino un aumento o una diminuzione fino al 20% del percorso complessivo annuale di tutto il servizio, indicato nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'appaltatore ed il Comune si impegnano a non chiedere maggiorazioni o diminuzioni dell'importo contrattuale ed il nuovo piano di lavoro viene approvato con le modalità di cui all'art. 5 in sostituzione di quello fino ad allora vigente.

3. Qualora, invece, dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche che comportino una diminuzione o un aumento superiore al 20% della percorrenza chilometrica complessiva annuale prevista nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'importo dovuto alla ditta appaltatrice sarà rideterminato, limitatamente alla parte eccedente il 20%, sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso 202 (ossia il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento), diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati.

4. La rideterminazione dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 3 avverrà mediante l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo da parte dell'organo comunale competente e la successiva stipulazione di un'appendice al contratto d'appalto con spese contrattuali a totale carico dell'appaltatore.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione o l'aumento del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato con l'applicazione della seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I. V.A. esclusa) diviso il numero di mezzi offerti per l'espletamento del servizio (costo unitario per mezzo) moltiplicato per i mezzi effettivamente necessari allo svolgimento del servizio. La rideterminazione dell'importo contrattuale avverrà così come previsto dal precedente comma 4.

Art. 7 – Utenti del servizio di trasporto scolastico.

1. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al trasporto scolastico dei soli alunni regolarmente iscritti al servizio ed in regola con il pagamento del contributo spettante al Comune. A tal fine, all'inizio di ciascun anno scolastico, il servizio scuola comunicherà all'appaltatore i nominativi degli alunni regolarmente iscritti; per ciascuno di essi l'appaltatore redigerà una scheda nominativa contenente i dati anagrafici, la paternità o maternità, la zona di provenienza, il riscontro del pagamento mensile.

2. Le schede degli utenti dovranno essere consegnate al personale di assistenza di ciascun scuolabus, il quale provvede mensilmente a verificare che i trasportati siano in possesso del tesserino vidimato o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Qualora un minore risulti sprovvisto dell'apposito tesserino o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'appaltatore, nel termine massimo di giorni due dell'avvenuta verifica, né darà comunicazione al servizio scuola.

4. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, le schede degli utenti dovranno essere presentate al servizio scuola per il riscontro contabile.

Art. 8 – Trattamento dei dati degli utenti del servizio.

1. L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/1993 e s.m.i. e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.

2. Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite al Titolare.

3. Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento.

4. Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 9 – Servizi supplementari.

1. L'appaltatore si impegna ad effettuare, oltre al trasporto scolastico, i seguenti servizi supplementari che sono da intendersi obbligatori e ricompresi nell'importo a base d'asta:

a) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione): percorrenza complessiva annua di 5.000 Km. Il servizio scuola informa l'appaltatore delle richieste pervenute dalle autorità scolastiche tempestivamente e comunque almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'attività parascolastica

b) ulteriori servizi offerti in sede di partecipazione alla gara.

2. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto di appalto per il servizio oggetto del presente

Capitolato, l'Amministrazione comunale dovesse verificare la necessità di integrare la fornitura del servizio stesso con ulteriori servizi complementari funzionalmente non separabile rispetto a quelli di cui al presente Capitolato, e con un valore massimo pari al 50% del valore posto a base d'asta per l'affidamento del presente appalto, si procederà, alle condizioni e nei modi di cui all'art. 63, D.Lgs. 50/2016, alla stipula di un contratto integrativo con l'appaltatore che dovrà applicare il prezzo medio di mercato relativo all'offerta dei servizi complementari al netto della stessa percentuale di ribasso praticata in sede di gara.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora si rendesse necessario, si riserva la facoltà di ridurre e/o accorpare il numero delle linee per le quali dovrà essere erogato il servizio oggetto del presente Capitolato di appalto; in questo caso il fornitore sarà tenuto ad interrompere il servizio in questione relativamente alle linee per le quali il Comune dovesse decidere in tal senso senza aver diritto ad alcun tipo di indennizzo, ristoro, ecc. a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Autoveicoli adibiti all'espletamento del servizio.

1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio un numero adeguato di mezzi, comunque sempre non inferiore a sei sia nei percorsi di andata che di ritorno, tenendo conto del rapporto numero posti a sedere/numero bambini trasportati; dispone altresì di almeno un mezzo di riserva per le sostituzioni.

2. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore utilizza gli scuolabus di proprietà comunale concessi in usufrutto a fronte del pagamento del canone annuo offerto in sede di partecipazione alla gara che non potrà essere in ogni caso inferiore ad € 1.000,00 (mille/00).

3. Il canone offerto è annuale e non è soggetto a revisione per tutta la durata del contratto.

4. Le condizioni di utilizzo degli scuolabus sono disciplinate dalle norme contenute nel presente capitolato e nell'allegato schema di contratto di usufrutto.

5. Gli automezzi su cui è costituito il diritto di usufrutto sono quelli di seguito elencati:

- Miniscuolabus – Tipo IVECO A40E10 – Targa EX 964 KY
- Miniscuolabus – Tipo FIAT DUCATO – Targa EX 464 SW
- Miniscuolabus – Tipo FIAT DUCATO – Targa EX 382 SW
- Autobus – Tipo IVECO 65/CE4 – Targa EX 956 KY
- Autobus – Tipo IVECO 49E12/52 – Targa EX 957 KY
- Autobus – Tipo CITROEN JUMPER FG TL 4° L 4 H2 – Targa FL148FN

6. In sede di gara i concorrenti dichiarano di aver preso visione dello stato di manutenzione e conservazione degli scuolabus di proprietà comunale in ogni loro aspetto.

7. I mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere impiegati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm. (nuovo codice della strada). Inoltre dovranno essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e/o nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).

8. In caso di improvviso inutilizzo di uno o più automezzi, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con analogo mezzo e quindi assicurare in ogni caso il servizio di trasporto.

Art. 11 – Mezzi del fornitore.

1. Il fornitore deve avere la disponibilità di n.1 (uno) mezzo per l'effettuazione di sostituzioni, a disposizione esclusiva e permanente dell'ente e in caso di necessità deve essere utilizzabile nel giro di trenta minuti, con le seguenti caratteristiche da dichiarare nell'istanza di presentazione dell'offerta:

- data di immatricolazione non precedente all'anno 2005;
- deve essere omologato, idoneo ed autorizzato al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
- essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all'Ufficio;

- non sono ammessi mezzi che prevedono posti in piedi ai sensi della vigente normativa;
- essere muniti di polizza assicurativa RCA, così come previsto al successivo art. 26;
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977.

2. Gli ulteriori automezzi per le sostituzioni inseriti nell'istanza di presentazione dell'offerta dovranno possedere le caratteristiche di cui al presente articolo, c.1.

3. Il fornitore è tenuto a comprovare, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, ecc.) dei mezzi che utilizzerà per il servizio in argomento ai sensi della vigente normativa.

4. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno recare sulle fiancate la scritta ben visibile "Comune di Civitella del Tronto"; sul retro dovrà essere applicata con pellicola rifrangente, o analoga segnaletica, la scritta "Scuolabus – Salita e Discesa Alunni".

5. Il fornitore deve presentare, prima dell'inizio del servizio di ciascun anno scolastico, la copia della carta di circolazione dei mezzi che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 – Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Tutte le spese di gestione del servizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni a qualsiasi titolo, sono a carico del fornitore il quale ha inoltre l'obbligo della regolare preordinata manutenzione dei mezzi che non potranno essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono a carico del fornitore:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carburante, lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, montaggio di pneumatici e montaggio di catene, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura, quali ad esempio cinghie di trasmissione, candele, batterie, pastiglie e dischi freni, filtri e componenti del motore in generale, sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danno, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata manutenzione, ecc.);
- la pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza settimanale e comunque anche con cadenza più frequente ogniqualvolta si renda necessario;
- l'esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi;
- le sanzioni amministrative e contravvenzioni;
- tassa di possesso;
- tasse e imposte per l'aggiornamento dei libretti di circolazione;
- assicurazione RC auto;
- la revisione periodica così come prevista per legge di cui il fornitore è tenuto a trasmettere copia all'Amministrazione Comunale.

2. Tutti i mezzi adibiti al servizio, compresi quelli concessi in usufrutto dall'Ente, dovranno essere efficienti: degli stessi deve essere sempre garantita la funzionalità e la sicurezza.

3. I mezzi inoltre dovranno essere decorosi e tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, assicurando anche il costante funzionamento di tutti gli impianti presenti.

4. Il fornitore è inoltre tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione.

5. In caso di inidoneità, di qualsiasi tipo e genere, dei mezzi messi a disposizione dell'Ente la Ditta Aggiudicataria dell'Appalto del Servizio si impegna a garantire la sostituzione degli stessi, garantendo il regolare svolgimento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

6. Nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno gli automezzi dovranno essere dotati, a cura e spese dell'appaltatore, di pneumatici da neve e di catene.

7. Il fornitore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o

dalla Ditta esterna) in possesso della necessaria professionalità in conformità alla vigente normativa e mensilmente al responsabile di esercizio.

8. La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate.

9. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del fornitore e rese disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo.

10. Trimestralmente, copie di dette schede dovranno essere inviate all'Ufficio competente del Comune di Civitella del Tronto.

11. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in pubblico servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

12. L'appaltatore durante lo svolgimento del servizio non dovrà utilizzare i veicoli per altri scopi né deviare dai percorsi stabiliti per esigenze personali.

Art. 13 – Personale di servizio. Requisiti e compiti.

1. A bordo degli automezzi sono presenti un autista ed un accompagnatore; il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.

2. Gli autisti devono essere titolari:

I. di patente D;

II. di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto professionale di persone oppure del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo KD alla data di scadenza del bando di gara munito di ricevuta rilasciata da un Ufficio della motorizzazione civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della C.Q.C. per trasporto di persone.

3. Il personale addetto al servizio di assistenza è messo a disposizione dal Comune.

4. Su richiesta dell'Ente, l'appaltatore dovrà reperire personale che sia idoneo allo svolgimento dell'attività di assistenza secondo i requisiti richiesti dal presente Capitolato. Il costo di questo ulteriore servizio sarà compensato dall'Amministrazione comunale sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria.

5. L'appaltatore si impegna in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità, impossibilità legale o tecnico-organizzativo-finanziaria ad assumere i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente appaltatore, attivando le necessarie procedure amministrative.

6. L'autista dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli stessi.

7. L'accompagnatore esercita la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata nella corsa di andata e plesso scolastico nella corsa di ritorno) sino a quando interviene quella effettiva o potenziale del personale scolastico ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, oppure dei genitori nel momento di ritorno a casa. Compito dell'accompagnatore è dunque quello di favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio lavoro e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A tal fine, l'accompagnatore: accerta che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti; assiste gli utenti nella fase di salita e di discesa dallo scuolabus; controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti; non lascia gli alunni incustoditi e quindi li trattiene sullo scuolabus sia se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento sia se i cancelli della scuola sono ancora chiusi.

8. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, fornisce l'elenco-nominativo del personale impiegato nella guida degli automezzi e trasmette per gli autisti copia fotostatica della patente di guida e della C.Q.C. oppure del C.A.P. tipo KD munito della relativa ricevuta. Siffatto obbligo va rispettato anche in caso di avvicendamento del personale.

9. Il personale impiegato dovrà restare lo stesso per tutto il periodo di svolgimento del servizio, salvo l'eventualità prevista nel successivo articolo 14, comma 2, o per il verificarsi di cause di forza

maggiore; in entrambi i casi dovrà sempre esserne data apposita e motivata comunicazione preventiva via fax o mail al servizio scuola del Comune. I sostituti degli autisti dovranno essere perfettamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 14 – Condotta del personale adibito al servizio.

1. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, in considerazione dell'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In particolare durante lo svolgimento del servizio al conducente e agli accompagnatori è vietato:

- fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto;
- caricare utenti oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare e bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
- non effettuare fermate previste.

2. L'appaltatore si impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto nei confronti dell'utenza. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

3. L'appaltatore deve inoltre curare che il proprio personale:

- indossi un abbigliamento decoroso;
- sia munito di un apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 15 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

2. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

3. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del servizio scuola del Comune e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.

4. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare

il Comune delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si dichiara che non sussistono nel presente appalto rischi da interferenza.

6. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 16 – Eventi eccezionali.

1. L'appaltatore è tenuto a dare al servizio scuola del Comune immediata comunicazione (al massimo entro un'ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

2. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l'appaltatore effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al servizio scuola.

3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia al servizio scuola e alle autorità scolastiche e provvedere inoltre, nel caso in cui sul mezzo fossero già presenti i minori da trasportare, ad avvisare con la stessa immediatezza le rispettive famiglie.

4. Nei percorsi di ritorno, qualora presso il centro di raccolta oppure presso la fermata individualizzata non sia presente il genitore o altro adulto delegato alla riconsegna dell'utente, l'autista continua il percorso trattenendo il minore sullo scuolabus e, al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare l'adulto di riferimento, lo riconsegna al Comando dei Vigili Urbani. Entro il giorno successivo l'appaltatore dà comunicazione dell'episodio al servizio scuola che provvedere a porre a carico del genitore il maggior costo del servizio.

Art. 17 – Oneri a carico dell'Amministrazione.

1. L'Amministrazione comunale si impegna a:

- fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita;
- comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, da apportare al piano di lavoro annuale in modo da riorganizzare il servizio nella settimana successiva;
- concordare con l'appaltatrice la revisione dei percorsi che comporti un aumento o una diminuzione chilometrica ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato;
- liquidare alla ditta appaltatrice le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 18 – Corrispettivo e revisione.

1. L'Amministrazione comunale corrisponde alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, oltre l'I.V.A. di legge, che è comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.

2. Il corrispettivo dovuto è liquidato mensilmente per i soli mesi di svolgimento del servizio (settembre - luglio) entro trenta giorni dalla presentazione delle relative fatture. Le fatture saranno liquidate solo dopo la stipulazione del contratto, se successiva all'avvio del servizio, e la verifica del puntuale assolvimento della prestazione.

3. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

4. Non è ammessa la revisione del corrispettivo per tutta la durata dell'appalto. Pertanto l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta economica, deve valutare e ponderare il rischio derivante dall'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nell'organizzazione dell'impresa, nonché dalle dinamiche salariali del personale impiegato.

Art. 19 – Verifiche.

1. L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel piano di lavoro annuale, servendosi all'uopo anche del Corpo dei Vigili Urbani.

2. L'Amministrazione comunale può predisporre periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione di tutti gli automezzi e ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.

3. La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutti i controlli consentendo al personale comunale o ad altro appositamente incaricato l'accesso sugli scuolabus e di adottare le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto.

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.

2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21 – Penali.

1. Ove si verificano inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione Comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto di appalto e suoi allegati e nella vigente normativa.

2. Le penali minime che l'Amministrazione Comunale ha titolo di applicare sono le seguenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:

	Penale in EURO	Tipologia
1.	1.000,00	per ogni giorno o frazione di giorno (turno) in cui non venga erogato il servizio salvo per comprovate cause di forza maggiore;
2.	500,00	ogni qualvolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli, sopralluoghi o ispezioni;
3.	500,00	comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca inadempienza;
4.	500,00	mancato rispetto dell'orario di ingresso e di uscita degli alunni trasportati nelle scuole di appartenenza, superiore ai quindici minuti rispetto all'orario scolastico per ciascuna inadempienza;
5.	500,00	per ogni mancata comunicazione all'Ente e/o alle famiglie

		degli utenti di eventuali ritardi o guasti che comunque dovessero verificarsi;
6.	500,00	per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale;
7.	500,00	per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dietro richiesta dell'Amministrazione così come previsto all'art. 13 del presente contratto di appalto;
8.	3.500,00	inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e Direttive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per ciascun episodio);
9.	500,00	per ogni assenza del Rappresentante o del suo sostituto senza intervenuta sostituzione;
10.	500,00	utilizzo di veicolo in cattive condizioni di pulizia, per ciascun episodio;
11.	500,00	effettuazione di percorso durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti, per ciascun percorso;
12.	1.500,00	utilizzo di veicoli che non rechino a bordo tutta o parte della documentazione prescritta dalla normativa vigente, per ciascun episodio;
13.	2.000,00	utilizzo di veicolo di cui non sia stato esibito all'Ufficio copia del libretto di circolazione di cui all'art. 11 del presente Capitolato di appalto, per ciascun episodio;
14.	1.000,00	mancata comunicazione di eventuali variazioni e/o rinnovi di revisioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato di appalto, per ciascun episodio;
15.	500,00	mancata dotazione di telefono cellulare al personale autista e accompagnatore, per ciascun episodio riferito a ciascuna figura e per ciascun giorno;
16.	500,00	mancata comunicazione dei recapiti telefonici e/o delle linee di destinazione dell'autista e dell'accompagnatore ovvero mancata comunicazione della variazione, per ogni episodio e per ciascun giorno di ritardo nelle comunicazioni;
17.	da 500,00 a 12.000,00	per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Disciplinare e suoi allegati, a seconda della gravità.

3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche solo via e-mail, al soggetto Rappresentante per il fornitore, o suo Sostituto, del disservizio o dell'inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la regolarizzazione in relazione alla gravità del disservizio o dell'inadempimento e all'incidenza sulla regolarità del servizio reso.

4. Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal fornitore.

5. Alla contestazione formulata dall'Amministrazione Comunale il fornitore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre *quindici giorni* dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall'Amministrazione in casi di particolare complessità.

6. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio, il Comune applicherà la relativa penale.

7. Nelle more della regolarizzazione del servizio o della sua ripresa in caso di interruzione o sospensione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione,

anche parziale, della prestazione e potrà eventualmente far ricorso anche ad altre ditte di trasporto o servizio taxi qualora si rendesse necessario per garantire il regolare andamento del servizio. In tali casi il maggior onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione farà carico al fornitore restando in ogni caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che possano essere derivati all'Amministrazione comunale e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la refusione di tutte le spese che l'Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.

9. Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l'inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore del fornitore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.

10. Qualora l'affidatario non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal successivo art. 25, e restando a carico dello stesso affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

Art. 22 – Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- mancato inizio del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- abbandono del servizio;
- riscossione di tariffe per l'espletamento del servizio;
- perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
- utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- subappalto o cessione del contratto;
- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 23 – Recesso unilaterale.

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, nella vigenza del contratto, dovesse deliberare il ricorso a un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

Art. 24 – Esecuzione in danno.

1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25 – Cauzione definitiva.

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento totale o parziale della stessa.

Art. 26 – Responsabilità e danni.

1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
2. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.
3. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai

rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

A) **R.C. Auto:** gli autobus da utilizzare per lo svolgimento del servizio su cui viene costituito diritto di usufrutto in favore dell'appaltatore sono già assicurati con contratto di assicurazione intestato al Comune di Civitella del Tronto. L'appaltatore assume l'obbligo di provvedere al pagamento dei premi semestrali o annuali negli importi correnti. A tal fine il Comune trasmette tempestivamente all'appaltatore il preavviso di scadenza delle polizze inviato dalle compagnie di assicurazione. Scoperti e franchigie sono a carico dell'appaltatore.

B) **Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.** Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

- la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Civitella del Tronto;
- la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 2.500.000,00 con limite non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore a Euro 1.500.000,00 per R.C.O. per persona;
- la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- la polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore;
- la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in originale o copia conforme, dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto;
- le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art. 27 – Trattamento dei dati dell'appaltatore.

1. I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è il sig. Gesualdo Malavolta.

Art. 28 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

1. Sono a carico del concorrente dichiarato aggiudicatario i seguenti adempimenti, pena la decadenza dall'affidamento, la comminatoria di penalità o la risoluzione del contratto stesso:

Prima della stipula del contratto

- ✓ Consegna della cauzione definitiva;
- ✓ Consegna della polizza R.C.T./R.C.O. richiesta – debitamente quietanzata;
- ✓ Consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali;
- ✓ Consegna dell'ulteriore documentazione richiesta per la stipula del contratto e di quella relativa al riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei «requisiti minimi di partecipazione» richiesti;
- ✓ Consegna, in copia, delle carte di circolazione degli autobus, complete degli estremi delle «licenze», corredate dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche minime richieste (qualora l'appaltatore utilizzi nella gestione del servizio mezzi propri);
- ✓ Consegna dell'elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli abilitativi dei conducenti con l'indicazione del recapito di reperibilità;

- ✓ Comunicazione del domicilio eletto dall'appaltatore e dei relativi recapiti telefonici;
- ✓ Informazione circa l'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (data del documento di valutazione del rischio, indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, misure adottate per la formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi legati all'attività);
- ✓ Stipula del contratto entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

Nel corso dell'appalto

- ✓ Consegna delle quietanze relative alle annualità successive delle polizze R.C.A. R.C.T./R.C.O. costituite per l'appalto;
- ✓ Consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva e la corresponsione delle retribuzioni al personale di servizio ogni trimestre a partire dal mese di gennaio di ogni anno di validità del contratto;
- ✓ A seguito di ogni variazione - aggiornamento dell'elenco nominativo degli autisti, consegna di una copia dei documenti abilitativi;
- ✓ A seguito di ogni variazione - aggiornamento dell'elenco dei mezzi, una copia delle carte di circolazione, dagli estremi delle licenze e dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche richieste.

Art. 29 – Contratto.

1. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara.
2. L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 30 – Foro competente.

1. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Teramo.

Art. 31 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma recedente.

Il presente capitolato è composto da n. 31 articoli e dai seguenti allegati:

- I. **Allegato A** Indicazione dei plessi scolastici da raggiungere e alunni trasportati nel corso dell'anno scolastico 2016/2017;
- II. **Allegato B** Piano di lavoro di massima per l'anno scolastico 2017/2018;
- III. **Allegato C** Contiene uno schema per la redazione del piano di lavoro;
- IV. **Allegato D** Schema di contratto di usufrutto in favore dell'appaltatore sugli automezzi di

proprietà comunale.

Il Responsabile del procedimento

Gesualdo Malavolta

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza

Ing. Dalila Pulcini

